

## **Decreto del Ministero delle infrastrutture 5 marzo 2007**

**Applicazione della direttiva n° 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con D.P.R. 21/04/1993, n° 246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di «Isolanti termici per edilizia».**

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 66 del 20/03/2007)

---

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE  
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del D.P.R. 21/04/1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 21/04/1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione europea 1999/91/CE del 25/01/1999 modificata dalla decisione 2001/596/CE del 08/01/2001 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Viste le comunicazioni della Commissione dell'Unione europea: 2001/C358/08 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C n. 358 del 15/12/2001, 2003/C120/06 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C n. 120 del 22/05/2003 e 2004/C263/02 pubblicata nella Gazzetta delle Comunità europee serie C n. 263 del 26/10/2004, contenenti i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di isolanti termici per l'edilizia EN 13162:2001, EN 13163:2001, EN 13164:2001/A1:2004, EN 13165:2001/A1:2004, EN 13166:2001/A1:2004, EN 13167:2001/A1:2004, EN 13168:2001/A1:2004, EN 13169:2001/A1:2004, EN 13170:2001, EN 13171:2001/A1:2004;

Visto il decreto 12/07/2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. 21/04/1993, n. 246.

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29/07/1982, n. 577, reso nella seduta del 15/03/2005;

Espletata, con notifica 2005/0235/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

### **Art. 1**

#### *Metodi di attestazione della conformità*

- [1] I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
- [2] Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 21/04/1993, n. 246.
- [3] Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.P.R. 21/04/1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
- [4] I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

### **Art. 2**

#### *Caratteristiche tecniche*

- [1] Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea di isolanti termici per edilizia, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

### **Art. 3**

*Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto*  
[1] L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre 24 mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

Di Pietro, *Ministro delle infrastrutture*  
Bersani, *Ministro dello sviluppo economico*  
Amato, *Ministro dell'interno*

## INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per gli isolanti termici per edilizia le norme europee di riferimento sono:

- EN 13162:2001 recepita come UNI EN 13162:2003 «Isolanti termici per edilizia - prodotti di lana minerale ottenuti in fabbrica - specificazione»;
- EN 13163:2001 recepita come UNI EN 13163:2003 «Isolanti termici per edilizia - prodotti di polistirene espanso ottenuti in fabbrica - specificazione»;
- EN 13164:2001 recepita come UNI EN 13164:2003 «Isolanti termici per edilizia - prodotti di polistirene espanso estruso ottenuti in fabbrica - specificazione» ed EN 13164:2001/A1:2004;
- EN 13165:2001 recepita come UNI EN 13165:2003 «Isolanti termici per edilizia - prodotti di poliuretano espanso rigido ottenuti in fabbrica - specificazione» ed EN 13165:2001/A1:2004;
- EN 13166:2001 recepita come UNI EN 13166:2003 «Isolanti termici per edilizia - prodotti di resine fenoliche espanse ottenute in fabbrica - specificazione» ed EN 13166:2001/A1:2004;
- EN 13167:2001 recepita come UNI EN 13167:2003 «Isolanti termici per edilizia - prodotti di vetro cellulare ottenuti in fabbrica - specificazione» ed EN 13167:2001/A1:2004;
- EN 13168:2001 recepita come UNI EN 13168:2003 «Isolanti termici per edilizia - prodotti di lana di legno ottenuti in fabbrica - specificazione» ed EN 13168:2001/A1:2004;
- EN 13169:2001 recepita come UNI EN 13169:2003 «Isolanti termici per edilizia - prodotti di perlite espansa ottenuti in fabbrica - specificazione» ed EN 13169:2001/A1:2004;
- EN 13170:2001 recepita come UNI EN 13170:2003 «Isolanti termici per edilizia - prodotti di sughero espanso ottenuti in fabbrica - specificazione»;
- EN 13171:2001 recepita come UNI EN 13171:2003 «Isolanti termici per edilizia - prodotti di fibre di legno ottenuti in fabbrica - specificazione» ed EN 13171:2001/A1:2004.

Allegato 2

## SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di attestazione della conformità degli isolanti termici per edilizia sono quelli riportati nella decisione della Commissione Europea 1999/91/CE modificata dalla decisione della Commissione Europea 2001/596/CE, indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Uso previsto	Classi di reazione al fuoco	Sistema di attestazione della conformità
Isolanti termici per edilizia	Per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco	A1 <sup>1</sup> – A2 <sup>1</sup> – B <sup>1</sup> – C <sup>1</sup>	1
		----- A1 <sup>2</sup> – A2 <sup>2</sup> – B <sup>2</sup> – C <sup>2</sup> – D – E	3
		----- A1 <sup>3</sup> – A2 <sup>3</sup> – B <sup>3</sup> – C <sup>3</sup> – D <sup>3</sup> – E <sup>3</sup> , F	4
Isolanti termici per edilizia	Tutti gli usi	---	3

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2ii, della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2ii, della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

1 Prodotti/materiali per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di produzione comporta un miglioramento della classificazione di reazione al fuoco (ad esempio un'aggiunta di prodotti ignifughi o la limitazione di materiale organico).

2 Prodotti/materiali non inclusi nella nota 1.

3 Prodotti/materiali che non devono essere sottoposti a prove di reazione al fuoco (ad esempio prodotti/materiali delle classi A1, ai sensi della decisione 96/603/CE della Commissione).

Nota: l'attribuzione del sistema di attestazione di conformità 4 è valida limitatamente alla caratterizzazione alla reazione al fuoco dei prodotti rientranti nei casi indicati in tabella e comporta l'utilizzo, da parte del produttore nella dichiarazione di conformità, della classe di reazione al fuoco attribuita per decisione comunitaria laddove esistente, o della classe F, senza quindi necessità di intervento di un organismo notificato.

### CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di isolanti termici per edilizia dichiara tutte le caratteristiche di cui alla successiva tabella in funzione dell'uso previsto, nelle forme stabilite dalle appendici ZA della norme armonizzata di cui all'allegato 1.

La dicitura SI/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore la facoltà di esercitare l'opzione "prestazione non determinata" per tale caratteristica.

Resta invariato per il produttore l'obbligo di elencare detta caratteristica assieme alle altre, segnalando per essa l'uso della citata opzione, tramite la dicitura NPD.

Uso previsto: per gli usi soggetti ai requisiti di reazione al fuoco e per tutti gli usi

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Reazione al fuoco, Euroclassi...	SI
Permeabilità all'acqua...	SI
Rilascio di sostanze pericolose nell'ambiente interno...	*
Indice di isolamento acustico...	SI/NPD
Indice di assorbimento acustico...	SI/NPD
Indice di trasmissione del rumore di impatto...	SI/NPD
Resistenza termica...	SI
Permeabilità al vapore acqueo...	SI
Resistenza a compressione...	SI/NPD
Resistenza a trazione/flessione...	SI/NPD
Durabilità della reazione al fuoco contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento, degrado...	SI/NPD
Resistenza termica contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento, degrado...	SI/NPD
Durabilità della resistenza a compressione contro calore, agenti atmosferici, invecchiamento, degrado...	SI/NPD

\* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.